

DISEGNO DI LEGGE

Integrazioni delle leggi provinciali 29 maggio 1980, n. 14, in materia di risparmio energetico e di fonti alternative di energia, 5 settembre 1991, n. 22, in materia di urbanistica, e 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia.

Art. 1

1. Alla fine del primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia), sono aggiunti i seguenti periodi: "Interviene per garantire a chi risiede o opera in Trentino servizi energetici di qualità, con modalità adeguate ai bisogni e alle migliori condizioni economiche permesse dai mercati, e promuove la rilevazione periodica del grado di soddisfazione delle esigenze. Inoltre favorisce la partecipazione alle scelte energetiche, anche per determinare un'offerta energetica differenziata."

Art. 2

1. Dopo l'articolo 91 bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), è inserito il seguente:

"Art. 91 ter

Risparmio energetico

1. Le nuove costruzioni e gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 77 bis, comma 1, lettere b), e), f) e f) bis, sono realizzati in modo da contenere il consumo di energia, in relazione al progresso della tecnica e in modo efficiente sotto il profilo dei costi, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal regolamento previsto dal comma 5, in attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2. In occasione delle nuove costruzioni e degli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 77 bis, comma 1, lettere b), e), f) e f) bis), sono installati impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria per almeno il 60 per cento del fabbisogno annuale, salvi motivati impedimenti tecnici disciplinati con il regolamento di cui al successivo comma 5.

3. La documentazione tecnica relativa alle nuove costruzioni e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 77 bis, comma 1, lettere b), e), f) e f) bis), comprende un'attestazione di rendimento energetico compilata in base ai criteri stabiliti dal regolamento previsto dal comma 5, nel rispetto delle disposizioni statali e comunitarie in materia di norme e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi. L'attestazione di rendimento energetico può essere rilasciata anche per interi edifici o per aree residenziali di nuova edificazione o in ristrutturazione complessiva. Il regolamento di cui al successivo comma 5 individua i casi in cui la progettazione deve prevedere l'adozione di forme innovative e centralizzate per la copertura dei fabbisogni energetici dell'edificio o dell'area, e l'attestazione di rendimento energetico ha validità anche per le singole unità immobiliari.

4. Fatti salvi i casi di esclusione individuati dal regolamento previsto dal comma 5, gli atti di compravendita e locazione dell'unità immobiliare sono accompagnati da una certificazione energetica, in attuazione della direttiva 2002/91/CE.

5. Un regolamento, adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa legge, individua e definisce:

- a) le modalità di applicazione dei commi da 1 a 4;
- b) i requisiti minimi di rendimento, le modalità dell'attestazione di rendimento energetico prevista dal comma 3 e della certificazione energetica prevista dal comma 4;
- c) i professionisti abilitati all'attestazione e certificazione energetica dell'unità immobiliare;
- d) i casi in cui è esclusa l'applicazione di quest'articolo.

Art. 3

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano di distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. La Provincia subordina i provvedimenti e gli atti necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili all'adozione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, per assicurare la sostenibilità ambientale, territoriale e socio-economica del progetto. Le misure rispettano il criterio di equilibrata proporzionalità fra l'incidenza dell'intervento e gli obiettivi di compensazione, e definiscono tempi e modalità di esecuzione del progetto.

4 ter. La mancata o parziale esecuzione delle misure prescritte, previa diffida ad adempiere, comporta la revoca del provvedimento necessario per la costruzione e l'esercizio degli impianti, nonché una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma compresa fra cinque a dieci volte il valore del canone annuo di concessione, o di una somma compresa fra 1000 e 5000 euro nel caso di titoli abilitativi diversi dalla concessione comportante un canone annuo.

4 quater. I commi 4 bis e 4 ter non si applicano ai tetti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 6 kva per unità abitativa e ai generatori eolici o microimpianti idroelettrici di potenza inferiore a 20 Kva."